

**STATUTO FONDAZIONE "TIME 2 ENTE
FILANTROPICO"**

Art. 1

Denominazione e durata

È costituita per iniziativa della Alberto Lavazza e C. Società in Accomandita per Azioni e delle signore Antonella LAVAZZA e Manuela LAVAZZA (i "Fondatori"), ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (il "Codice del Terzo Settore"), una Fondazione avente la natura di ente filantropico del Terzo Settore, denominata: "Fondazione TIME 2 ente filantropico", senza vincoli di rappresentazione grafica (la "Fondazione").

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 8 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il competente Ufficio ai sensi dell'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

Art. 3

Finalità e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento,

a sostegno di categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale indicate all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, attraverso la realizzazione di programmi operativi o erogativi rivolti a persone ed enti, pubblici o privati, impegnati in dette attività.

In particolare, la Fondazione, in continuità con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (2006), persegue l'obiettivo di promuovere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, promuovendo il rispetto per la loro intrinseca dignità e l'applicazione dei principi generali di pari opportunità ed uguaglianza. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la promozione di iniziative che mirino al superamento dello stigma e delle discriminazioni e pertanto alla piena inclusione, nei luoghi e nei contesti di intervento, tra persone con e senza disabilità.

Con specifico riferimento all'attività generale di cui ai commi che precedono, la Fondazione intende promuovere, favorire e sostenere iniziative nell'ambito dei seguenti settori di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore;
- formazione universitaria e post-universitaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo Settore;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l) del Codice del Terzo Settore;

- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m) del Codice del Terzo Settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p) del Codice del Terzo Settore;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera q) del Codice del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera t) del Codice del Terzo Settore;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui

all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore;

Segnatamente, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende utilizzare le risorse derivanti da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, raccolte fondi e rendite patrimoniali, principalmente per:

- realizzare programmi socio-educativi (quali, a titolo esemplificativo: attività aggregative e formative; percorsi di counselling e progettazione individuali ed in gruppo) rivolti a giovani con disabilità e/o svantaggio, alle loro famiglie e/o reti sociali, con l'obiettivo di favorire la personalizzazione del *progetto di vita*, come previsto e disciplinato dalla legislazione vigente in materia;
- sostenere, attraverso specifici bandi e forme articolate di sostegno, con un'equilibrata combinazione di erogazione di denaro e di servizi, iniziative, progetti e programmi di innovazione sociale realizzati da enti pubblici e privati aventi l'obiettivo di realizzare una sempre maggiore inclusività dei contesti sociali;
- favorire, attraverso attività culturali e formative, la più ampia diffusione delle conoscenze utili al perseguimento delle proprie finalità, avvalendosi anche, se del caso, di apposite convenzioni con enti, istituti di ricerca, network o Università.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

La Fondazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta

fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, trasparenza ed efficienza.

La Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del Terzo Settore, imprese e cittadini

La Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale indisponibile versata a tale titolo dai Fondatori e risultante dall'atto costitutivo e dalle successive integrazioni da questi effettuate.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con contributi pubblici e privati, ivi compresi i contributi provenienti dai Fondatori e/o da terzi, elargizioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed erogazioni, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché da rendite patrimoniali e risorse derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata.

E' facoltà della Fondazione dedicare a progetti specifici comunque denominati risorse all'uopo destinante, nonché, se del caso, ricoprire incarichi di trustee, protector, socio d'opera sempre in funzione e attuazione delle finalità e attività di cui all'articolo 3 del presente statuto.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore e ottenere un'adeguata redditività, operando con criteri gestionali di prudenza e di economicità.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
- ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti dall'attività esercitata;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse.

In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Art. 6

Assenza di scopo di lucro

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

È in ogni caso vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, e in qualsiasi tempo di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo

Settore. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7

Organi e Cariche della Fondazione

Organi e Cariche della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo ove nominato;
- il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, ove nominati;
- l'Organo di Controllo;
- il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

E' inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

I Fondatori signore Antonella LAVAZZA e Manuela LAVAZZA sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Amministrazione, salvo rinuncia, decadenza o esclusione ai sensi del successivo articolo 9 dello statuto.

Eventuali ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione (in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità mutuati dalla vigente normativa per le società di capitale per quanto applicabili) possono essere nominati anche successivamente alla costituzione della Fondazione, entro il limite massimo di cui sopra ed ai sensi del presente articolo 8 dello statuto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con la

maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori signore Antonella LAVAZZA e Manuela LAVAZZA.

I membri del Consiglio di Amministrazione non Fondatori durano in carica quattro esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è sostituito dai restanti membri del Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione con la maggioranza dei due terzi (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica e, in ogni caso, con il voto favorevole dei Fondatori signore Antonella LAVAZZA e Manuela LAVAZZA.

In caso di cessazione di uno dei Fondatori signore Antonella LAVAZZA e Manuela LAVAZZA, si conviene sin d'ora che un loro discendente, eventualmente indicato da loro stesse, verrà nominato al loro posto all'unanimità dei restanti Fondatori, salva diversa unanime volontà dei medesimi restanti Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermi i poteri di esclusiva spettanza dei Fondatori, e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Segretario Generale, se nominato, determinandone i limiti. I soggetti muniti di tali poteri sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa, con cadenza almeno semestrale, ovvero in ogni momento su espressa richiesta, in merito all'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche in via di ratifica, ed in mancanza della predetta autorizzazione gli stessi non saranno opponibili alla Fondazione nei confronti della quale non avranno valore alcuno.

La carica di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatto salvo il rimborso spese da liquidarsi previa

esibizione della relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge e del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e, ove richiesto per legge, il bilancio sociale, e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun Consigliere e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 48 (quarantotto) ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, volta per volta, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, del Consigliere più anziano di età.

Tuttavia, le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo nominato, ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal presidente nel rispetto delle norme di legge, che dovrà essere trascritto in apposito libro.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre:

- di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- di approvare eventuali regolamenti interni;
- di nominare il Vice Presidente;
- la facoltà di nominare il Segretario Generale;
- di nominare, qualora non vi provvedano per qualsivoglia motivo i Fondatori, l'organo di controllo e, ove richiesto dalla legge o ritenuto opportuno, il revisore legale dei conti;

- di porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 9

Decadenza e esclusione

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 10

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato dai Fondatori in sede di costituzione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Presidente venisse meno, per qualsiasi ragione, nel corso della vita della Fondazione, i Fondatori, ovvero il Consiglio di Amministrazione qualora questi ultimi non vi provvedano per qualsivoglia motivo, nominano il nuovo Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il Presidente della Fondazione:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11

Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare in ogni momento, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare a maggioranza assoluta dei componenti un Segretario Generale, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e, se del caso, il compenso.

Il Segretario Generale, se nominato, ha il compito di:

- provvedere all'amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti, curando, direttamente o con l'ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità;
- redigere il bilancio preventivo dell'anno seguente e predisporre il bilancio d'esercizio dell'anno precedente con la relativa relazione illustrativa e, ove necessario per legge, il bilancio sociale;
- conservare le deliberazioni dei comitati, nonché i bilanci;
- compiere quant'altro ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione, che può a esso anche affidare il coordinamento dei vari progetti della Fondazione riferendone allo stesso.

Oltre a tutto quanto sopra specificato, il Segretario Generale compie gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione. Può, all'occorrenza, nominare e revocare un Vice Segretario Generale determinandone i poteri e può conferire mandati specifici per particolari incarichi.

Il Vice Segretario Generale, se nominato, sostituisce il Segretario Generale in caso di suo impedimento o assenza e compie gli atti di ordinaria amministrazione nei limiti del mandato conferitogli.

Art. 12

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

I Fondatori, ovvero il Consiglio di Amministrazione quando questi ultimi non vi provvedano, nominano un Organo di Controllo collegiale, formato da tre componenti, oppure un Organo di Controllo monocratico. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e i suoi componenti sono rieleggibili, fatti salvi i limiti di legge.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, i Fondatori, ovvero il Consiglio di Amministrazione quando questi ultimi non vi provvedano, nominano altresì il soggetto

incaricato della revisione legale dei conti, il quale dura in carica tre esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è rieleggibile, fatti salvi i limiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'incarico della revisione legale dei conti dovrà essere affidato ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 13

Libri sociali e scritture contabili

La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore e le scritture contabili previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Art. 14

Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell'esercizio precedente quello di riferimento.

Art. 15

Bilancio d'esercizio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, entro il 30 giugno.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16

Bilancio sociale

La Fondazione redige annualmente il bilancio sociale, ove necessario per legge, secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art. 17

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente statuto.

Art. 18

Controversie, Foro esclusivo

Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo della Fondazione e/o del presente statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e i Fondatori, o fra i Fondatori e gli Organi della Fondazione e/o i loro membri, che non possa essere composta amichevolmente all'interno e nell'ambito della Fondazione stessa e che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito

accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Art. 19

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 20

Disposizioni transitorie

L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente filantropico e di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato:

Manuela LAVAZZA

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di diciassette ventidue pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 23 febbraio 2023, repertorio n. 84234/17257, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno 1 marzo 2023 al n. 9136 Serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 1 marzo 2023